

## 1 Le circostanze del reato

### Cosa sono le circostanze del reato?

Le circostanze del reato sono **elementi accessori** che accedono ad un reato già perfetto nei suoi elementi essenziali e la loro sussistenza determina solamente una modificazione della pena. La loro caratteristica principale risiede quindi nell'**accessorietà**.



→ La sussistenza delle circostanze del reato determina la trasformazione del reato da semplice a **circostanziato**.

Invero, accanto alla formulazione della norma penale, che tipizza le modalità della condotta criminosa, può accadere che questa si manifesti con peculiarità ulteriori atte a configurare un minore o maggiore grado di offensività. Ciò giustifica, pertanto, una variazione in aumento od in diminuzione della pena edittale.

La *ratio* delle circostanze deve essere ravvisata nell'**esigenza di adeguare la pena al reale disvalore del fatto**.



Altra finalità cui assolvono le circostanze è da individuare nella **limitazione della discrezionalità del giudice nell'irrogazione della pena**.

## 2 Differenza tra circostanze ed elementi costitutivi del reato

La distinzione tra circostanza ed elemento costitutivo del reato riveste una importanza pratica, e non soltanto teorica, dal momento che dalla qualificazione nell'una o nell'altra delle categorie discende una differente disciplina.

Infatti, la distinzione determina:

- un particolare **regime di imputazione**: giacché le circostanze attenuanti sono applicate anche se non conosciute dall'agente; per quanto concerne le circostanze aggravanti, queste sono imputate anche se non conosciute per colpa o ritenute insussistenti per errore dovuto a colpa. Al contrario, per gli elementi costitutivi, dovrà necessariamente procedersi all'accertamento in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa, a seconda che si tratti di reato doloso o colposo;

- la possibilità di applicare il **giudizio di bilanciamento** ai sensi dell'art. 69 c.p. tra circostanze aggravanti e attenuanti. Bilanciamento inapplicabile per gli elementi costitutivi del reato.

Giova rilevare che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato alcuni **criteri** per operare in concreto la distinzione tra i predetti istituti. Tra questi ricordiamo:

- il **criterio esegetico**: si basa sul *nomen iuris* utilizzato dal legislatore o sulla collocazione codicistica della norma;
- il **criterio strutturale**: fa leva sulle modalità di descrizione della fattispecie e del comportamento incriminato;
- il **criterio teleologico**: in base al quale occorre verificare se muti o meno il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di base;
- il criterio della *ratio legis*: il quale indaga sul fondamento della norma.



L'orientamento granitico della Corte di Cassazione ritiene necessario l'utilizzo congiunto dei criteri sopra esposti. In particolare, la Corte ha mostrato una preferenza per il criterio strutturale (Cass. pen., sez. unite, 24 settembre 2018, n. 40982).

### 3 La classificazione delle circostanze

Le circostanze si distinguono in:

- **aggravanti** o **attenuanti**, a seconda che comportino un aumento o una diminuzione della pena prevista per il reato semplice;
- **comuni** o **speciali**, a seconda che si possano applicare a tutti i reati o solo ad alcune fattispecie;
- **oggettive** o **soggettive**: le prime sono le circostanze che attengono alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo, ad ogni altra modalità dell'azione, alla gravità del danno o del pericolo, alle condizioni o alle qualità della persona offesa; le circostanze soggettive riguardano, invece, l'intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni o le qualità del soggetto agente, i rapporti tra il colpevole e l'offeso;
- **antecedenti**, **concomitanti** e **susseguenti**, a seconda che attengano ad un momento precedente, concomitante o susseguente alla condotta criminosa;
- **ad effetto comune** o **ad effetto speciale**, a seconda che comportino una variazione o una diminuzione della pena fino ad un terzo (le prime) ovvero oltre un terzo (le seconde);

- **autonome o indipendenti**: le prime prevedono l'applicazione di una pena di specie diversa e, quindi, prescindono dalla pena ordinaria del reato semplice; le circostanze indipendenti implicano una pena della stessa specie, ma determinata dalla legge in misura indipendente rispetto a quella del reato semplice;
- **definite o indefinite**, a seconda del livello di dettaglio utilizzato dal legislatore nella loro descrizione;
- **obbligatorie o facoltative**, a seconda della obbligatorietà o facoltatività della variazione della pena da parte del giudice;
- **intrinseche o estrinseche**, a seconda che riguardino la condotta o altri elementi del fatto tipico, oppure elementi esterni rispetto al fatto.

#### 4 Il criterio di imputazione delle circostanze

Come abbiamo visto, le norme relative alle circostanze del reato rispondono all'esigenza di graduare la pena in base alle modalità della condotta, alla gravità del danno, alla personalità del colpevole e ai suoi rapporti con la persona offesa.

La normativa relativa ai criteri di imputazione delle circostanze ha subito un cambiamento ad opera del legislatore.

##### – “EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI CIRCOSTANZE”



- 1) **Prima della legge n. 19 del 7 febbraio 1990** le circostanze venivano attribuite per il **semplice fatto della loro esistenza**, quindi attraverso un'imputazione di per sé oggettiva.
- 2) Per ovviare a tale problema, il legislatore è intervenuto **nel 1990**, andando ad incidere sulla formulazione della art. 59 c.p., con l'intento di ripudiare i residui campi di operatività della responsabilità oggettiva, introducendo una **disciplina differenziata** sulla base della natura di aggravanti o attenuanti:
  - le **aggravanti** sono imputate all'agente solo se da lui **conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa**;
  - per le **attenuanti**, invece, vale il **principio della rilevanza oggettiva**: esse sono valutate a favore del soggetto agente, anche se **non conosciute** o da lui **ritenute per errore inesistenti**.

**ART. 59, COMMA 1, C.P.:** *“Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.*



→ La norma testé enunciata è chiara nel sancire il **principio della rilevanza oggettiva delle circostanze attenuanti**. Ai sensi del principio *de quo*, le attenuanti vengono valutate a favore dell'agente a prescindere dalla conoscenza delle stesse in capo al soggetto o dal fatto che questi le ritenesse erroneamente inesistenti.



**ART. 59, COMMA 2, C.P.:** *“Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”.*

→ Con riguardo alle circostanze aggravanti, il comma 2 dell'art. 59, stabilisce la regola per cui, ai fini della loro imputazione a carico dell'agente, è necessaria un'indagine in ordine alla sussistenza di un **coefficiente soggettivo**. Le aggravanti, ai sensi del disposto in esame, possono essere valutate a carico del reo solo nelle ipotesi di **conoscenza o erronea o mancata conoscenza dovuta ad errore colposo**.

**N.B.:** **Deroga** al regime ordinario stabilito dalla norma in esame, il disposto dell'art. 60, comma 1, c.p. che, in tema di *error in persona*, prevede che le **circostanze aggravanti** relative alle condizioni o alle qualità della persona offesa, ovvero i rapporti tra colpevole ed offeso, **non sono applicabili anche se ignorate per colpa**.



**ART. 59, COMMA 3, C.P.:** *“Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui”.*

→ Si segnala che tale comma è rimasto inalterato a seguito della riforma operata dalla L. n. 19/1990. Si prevede in ipotesi di erronea supposizione in ordine alla sussistenza di attenuanti o aggravanti, il **principio della irrilevanza delle attenuanti e delle aggravanti putative**.

Costituisce un'importante **deroga** al principio della irrilevanza delle circostanze putative, l'art. 60, comma 2, c.p., ai sensi del quale, in caso di **errore sulla persona dell'offeso**, le **circostanze attenuanti**, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa, ovvero i rapporti tra colpevole ed offeso, sono **valutate a favore dell'agente**.

## 5 Il concorso omogeneo ed eterogeneo di circostanze ed il giudizio di bilanciamento



**ART. 63, COMMA 1, C.P.:** *“Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla*

*quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire”.*

L'art. 63 al primo comma prevede il **criterio generale** per operare in concreto variazioni di pena dovute alla presenza di una sola circostanza attenuante o aggravante. Il giudice, per determinare il *quantum* della pena finale deve porre in essere un procedimento che si struttura in **due fasi**:

- 1) **determinare la pena base** entro i limiti edittali;
- 2) **calcolare la variazione** determinata dalla circostanza.

A) L'art. 63, ai **commi 2, 3 e 4** disciplina il concorso di circostanze tutte aggravanti o tutte attenuanti (c.d. **concorso omogeneo**). Si distinguono **tre ipotesi**:

- 1) **concorso di più circostanze ad effetto comune (comma 2)**: si prevede in tal caso l'applicazione del **cumulo materiale**, entro i limiti stabiliti dagli artt. 66 e 67 c.p.. Il giudice, pertanto, dovrà procedere in un primo momento alla determinazione della pena base e poi agli aumenti e diminuzioni, di volta in volta necessari, prendendo come punto di partenza il risultato dell'aumento o della diminuzione precedente;
- 2) **concorso di una o più circostanze ad effetto comune con una circostanza ad effetto speciale (comma 3)**: in tale ipotesi occorre prima computare la circostanza ad effetto speciale e poi, procedere all'applicazione dei vari aumenti o diminuzioni determinati dalle circostanze ad effetto comune;
- 3) **concorso di più circostanze autonome o ad effetto speciale (comma 4)**: in tal caso il giudice applica la circostanza aggravante più grave o l'attenuante meno grave, potendola poi aumentare (o diminuire), a seconda dei casi, nei limiti di un terzo.

B) Dopo aver analizzato il concorso omogeneo di circostanze, vediamo adesso il caso del **concorso eterogeneo di circostanze**.

→ Il concorso eterogeneo è ravvisabile allorquando nel medesimo reato concorrono **contemporaneamente circostanze aggravanti e attenuanti**.

L'art. 69 c.p., norma di riferimento, stabilisce anzitutto che le circostanze eterogenee **NON possono mai applicarsi congiuntamente**.

→ Il giudice deve, quindi, procedere ad un **giudizio di bilanciamento** tra le stesse. Il bilanciamento tra circostanze può dare luogo ad un giudizio di **prevalenza** o **equivalenza**:

- si ha **giudizio di prevalenza** tutte le volte in cui le aggravanti sono ritenute prevalenti rispetto alle attenuanti o quando le attenuanti sono ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti:

- se abbiamo le aggravanti prevalenti sulle attenuanti, il giudice non deve tener conto della diminuzione di pena stabilita per le attenuanti;
- viceversa, quando le attenuanti sono ritenute prevalenti, non si tiene conto dell'aumento di pena previsto per le aggravanti;
- si ha **giudizio di equivalenza**, nel caso in cui si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza il concorso di alcuna circostanza.



La **ratio legis** dell'istituto in esame deve ravvisarsi nella considerazione che il bilanciamento consente un giudizio complessivo ed ampio sulla personalità del reo e sulla gravità del reato.



Il **comma 4 dell'art. 69 c.p.** estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e alle circostanze autonome e indipendenti. Tuttavia, tale regola generale prevede delle eccezioni espressamente contemplate dalla stessa norma. Si segnala che le predette deroghe sono state oggetto di vagli di legittimità costituzionale a partire dal 2012 (**Corte Cost. n. 251 del 5 novembre 2012**).

## 6 Le circostanze aggravanti comuni

Le circostanze aggravanti comuni, cioè applicabili a qualsiasi fattispecie di reato, previste all'art. 61 c.p., possono essere così analizzate.

### 1) L'avere agito per motivi abietti o futili.

Anzitutto, per "motivo" deve intendersi lo **stimolo** che ha indotto l'agente a delinquere. Il motivo:

- a) è considerato **abietto** quando si caratterizza per il suo essere turpe, ignobile o spregevole, tale da dimostrare una certa perversità dell'autore;
- b) è ritenuto **futile** quando risulta del tutto sproporzionato all'entità del fatto commesso, al punto tale da essere considerato un mero pretesto dell'agire criminoso.



*"Il motivo è futile quando sia così banale, lieve e sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata ed alla sua gravità da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare libero sfogo ad istinti aggressivi e antisociali"* (Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2018, n. 25535).

L'aggravante dei motivi abietti o futili è compatibile, secondo la Cassazione, con lo stato di ubriachezza, con la minore età e con il vizio parziale di mente (Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2013, n. 48162).

2) **L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la imputabilità di un altro reato (connessione di reati).**

Tale aggravante ha carattere soggettivo e trova la sua *ratio* nella maggiore pericolosità del soggetto agente.

Contempla due tipi di **connessione (teleologica e consequenziale)** che ricomprendono tre ipotesi:

- la prima si realizza laddove si commette un reato per eseguirne un altro (**nesso teleologico**);
- la seconda si ha quando si commette un reato al fine di assicurare a sé o ad altri il prodotto, il prezzo o il profitto di un altro reato (**nesso paratattico**);
- la terza, infine, si ha quando il reato è realizzato per occultarne un altro, ovvero per conseguire e assicurare a sé o ad altri l'impunità (**nesso ipotattico**).

3) **L'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento (colpa cosciente).**

La circostanza in esame ha **carattere soggettivo** e trova fondamento nel maggior grado di pericolosità attribuita alla condotta del soggetto che, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto, agisce ugualmente confidando che l'evento non si verifichi.

La dottrina maggioritaria ritiene che perché tale previsioni non sconfini nel dolo eventuale (rif. Cap. 9, sul dolo), è necessario che l'agente non elabori alcuna volizione del reato. In altri termini, per l'opinione dominante, si avrebbe colpa cosciente nella condotta di chi, **pur prevenendo come astrattamente possibile la verifica di un evento criminoso, ritenga – erroneamente – che nel caso concreto lo stesso non si verificherà.**

4) **L'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone**

La circostanza ha **natura soggettiva**. Mentre per **sevizia** si intende la condotta caratterizzata dall'inflizione di sofferenze o dolori non necessari per la realizzazione dell'evento avuto di mira, per **crudeltà**, invece, deve intendersi la condotta caratterizzata dall'inflizione di un male aggiuntivo, che denota spietatezza dell'agente (Cass. pen., sez. unite, 29 settembre 2016, n. 40516).

5) **L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.**

Anche conosciuta come “**minorata difesa**”, tale circostanza aggravante è stata oggetto di una importantissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che deve essere necessariamente richiamata.



*“Ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato.” (Cass. S.U., n. 40275 dell’8 novembre 2021).*

**6) L’aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato.**

La *ratio* dell’aggravante in esame va ravvisata nel **maggior grado di pericolosità** del soggetto agente, rappresentato dall’intenso **grado di ribellione** di chi, dopo essersi sottratto a provvedimenti restrittivi della libertà personale, commette nuovi reati.

Per giurisprudenza prevalente, l’aggravante è, altresì, estendibile al latitante e non è pertanto circoscritta all’ipotesi dell’evaso.

**7) L’aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.**

L’ambito di applicazione della summenzionata aggravante è circoscritto ai soli **delitti contro il patrimonio**.

In ordine al criterio di rilevanza del danno, occorre fare riferimento all’**entità oggettiva** dello stesso, mentre la **capacità economica del danneggiato** costituisce un **criterio sussidiario** di valutazione.

**8) L’aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso.**

La circostanza in esame, applicabile ai soli delitti, consiste in un fatto successivo alla commissione di un delitto, con cui l’agente ne abbia **aggravato o tentato di aggravare le conseguenze**.

**9) L’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto.**

Per **abuso di poteri** deve intendersi lo sviamento del potere dallo scopo per il quale è attribuito ad un soggetto; per **violazione dei doveri**, invece, si fa riferimento alla mancata osservanza di un obbligo specifico.



Tale circostanza, di natura oggettiva, può essere applicata solo quando l'abuso di poteri o la violazione dei doveri non integrino un elemento costitutivo di un altro reato. È posta a **tutela della funzione pubblica** e può essere contestata a pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e ministri di culto.

**10) L'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.**

La *ratio* dell'aggravante *de qua* va ravvisata nell'esigenza di riconoscere una **tutela speciale ai soggetti che rivestono particolari qualifiche e che svolgono funzioni di rilevanza sociale.**

Ai fini della sua configurazione è necessario che sussista un **nesso di causalità**, oppure un rapporto di contestualità o di contemporaneità tra il reato commesso e l'esercizio del servizio o della funzione svolta.

**11) L'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione o di ospitalità.**

Tale aggravante trova fondamento nell'esigenza di tutelare determinate situazioni, caratterizzate dall'**affidamento** di un soggetto nei confronti di un altro, nelle quali vi sia un volontario abuso volto a commettere un reato.

Peraltro, giacché la circostanza in oggetto è considerata complementare a quelle previste dal n. 9, l'autorità del n. 11 va intesa in senso privatistico. Segnatamente, per ciò che attiene l'**abuso di autorità**, esso ricorre ogni volta che l'autore del reato si avvalga dell'autorità a lui concessa *ex lege* allo scopo di farne un uso non consentito commettendo un reato ai danni della persona sottoposta a tale autorità.

Per quanto concerne le **relazioni domestiche**, invece, possono considerarsi tali quelle in cui ricorre una relazione di fatto tra l'agente e la parte offesa che agevola la commissione del reato.

Ulteriormente proseguendo, le **relazioni di ufficio**, possono consistere anche in rapporti di mero fatto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi, e si riferiscono, in generale, alla partecipazione alla medesima comunità di lavoro.

A sua volta, le **relazioni d'opera** trovano applicazione con riguardo a qualsiasi tipo di rapporto giuridico che, regolato da contratti di diritto privato, comporti un obbligo di "*facere*".

Dal canto suo, il concetto di **relazioni di coabitazione**, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11, c.p., non si esaurisce con quello di

convivenza, ma comprende anche la permanenza non momentanea in un medesimo luogo, idoneo allo svolgimento della vita privata. Tale coabitazione, quindi, può essere pure temporanea.

Infine, per **relazioni di ospitalità** è sufficiente anche solo l'accogliamento temporaneo di una persona in un luogo in cui l'ospitante sia legittimato ad esercitare il c.d. "*jus excludendi*". Il fondamento di tale aggravante, invero, va ravvisato nella violazione del sentimento di fiducia che intercorre tra le parti del rapporto di ospitalità.

**11-bis) L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.**

L'aggravante in oggetto è stata dapprima introdotta nel 2008 con il d. l. n. 92/2008, convertito con la legge n. 125/2008, e successivamente dichiarata **costituzionalmente illegittima** dalla **Corte Costituzionale** con **sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010**, in quanto ritenuta incompatibile con i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di offensività *ex art.* 25, comma 2, Cost..

Essa si fondava sulla commissione di un fatto-reato da parte di un soggetto che si trovasse illegalmente sul territorio nazionale.

**11-ter) L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.**

Tale aggravante è configurabile solo quando venga realizzato un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore e allorché tale illecito penale sia consumato all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Pertanto, sono necessarie per la sua configurazione le seguenti **condizioni**:

- il reato commesso deve rientrare tra quelli di cui al **Libro II, Titolo XII** del Codice Penale;
- il soggetto passivo deve essere un **minorenne**;
- il fatto deve essere stato integrato **all'interno, ovvero nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione**.

Il fondamento dell'aggravante in questione deve essere individuato nella necessità di assicurare una maggiore tutela rispetto ai reati commessi contro persone minori.

**11-quater) L'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso a una misura alternativa alla detenzione in carcere.**

L'aggravante ha natura soggettiva, in quanto rileva la condizione personale dell'agente. Ai fini della sua configurabilità è richiesta la commissione di un delitto non colposo (e quindi non è sufficiente commet-

tere né una contravvenzione, né un delitto di natura colposa) durante il periodo in cui il soggetto **beneficiava di una misura alternativa della detenzione carceraria.**

**11-quinquies)** *L'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno o in presenza di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.*

Tale circostanza è stata introdotta dal d. l. n. 93 del 14 agosto 2013 per fronteggiare fenomeni di particolare allarme sociale, quali la **violenza sulle donne e sui minori.**

Essa risulta configurabile solo laddove:

- da un lato, sia stato commesso un delitto non colposo contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale,
- dall'altro, tale illecito sia stato realizzato in danno di un minore ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza.

Per l'integrazione della circostanza aggravante in esame, la Corte di Cassazione ritiene sufficiente l'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza, non essendo, al contrario, richiesto che questi sia in grado, per il grado di maturità psico-fisica raggiunto, di comprendere la reale portata offensiva degli atti che sono stati perpetrati in sua presenza (Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833).



**11-sexies)** *L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.*

Per effetto dell'art. 14, comma 1, l. n. 3 dell'11 gennaio 2018, è stata inserita una ulteriore aggravante di natura oggettiva tra quelle previste dall'art. 61 c.p..

Nell'ottica di inasprire la pena per tutti quei delitti non colposi commessi ai danni di persone che si trovano in una **situazione di particolare vulnerabilità**, il legislatore ha inteso inserire questo elemento accessorio laddove dei delitti (e NON quindi le contravvenzioni) di natura non colposa, siano posti in essere nei confronti di soggetti che siano ricoverati presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

**11-septies)** *L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.*

La circostanza in esame è stata introdotta dal d. l. n. 53 del 14 giugno

2019 (conv. modif. dalla l. n. 77 dell'8 agosto 2019) al fine di ostacolare il **fenomeno della violenza negli stadi**.

**12-octies) L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.**

L'art. 5, l. 14 agosto 2020, n. 113, entrato in vigore il 24 settembre 2020, ha introdotto un'ulteriore aggravante al numero 11-octies dell'art. 61 c.p.

Premesso che per minaccia deve intendersi la **prospettazione di un male ingiusto e futuro** e che la **violenza** può distinguersi in **propria** (ossia quella che viene manifestata attraverso l'uso di strumenti contro una persona), ovvero **impropria** (cioè a dire quella che si esplica attraverso l'utilizzo di ogni altro mezzo, diverso dalla minaccia, idoneo a raggiungere lo scopo di coartare la volontà della vittima), tale circostanza rileva nelle seguenti condizioni:

- che sia realizzato un **delitto con violenza e minaccia**;
- che tale delitto sia stato commesso **per danneggiare gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie** nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni;
- che siffatto illecito penale sia stato commesso **a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività**.

Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente affinché sia configurabile l'aggravante in oggetto.

## 6.1. L'aggravante del reato transnazionale



**ART. 61-BIS C.P.:** *“Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1, c.p..”*

Il d. lgs. n. 21, dell'1 marzo 2018, ha introdotto il nuovo art. 61-bis c.p., che sostanzialmente riproduce quanto precedentemente previsto dall'art. 4 della l. n. 146 del 16 marzo 2006, che viene contestualmente abrogato.

Tale circostanza configura un'aggravante ad effetto speciale, sottratta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.. Essa prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore

nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più Stati.

In ordine all'applicabilità dell'aggravante in questione alle fattispecie di carattere associativo, la Corte di Cassazione ritiene che essa sia applicabile anche all'espressione delittuosa associativa, in quanto fa generico riferimento a qualsiasi reato (Cass. pen., sez. unite, 23 aprile 2013, n. 18374).



## 7 Le circostanze attenuanti comuni

Le circostanze attenuanti, applicabili ad ogni fattispecie di reato sono:

### 1) L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Ai fini dell'applicabilità della circostanza in esame è richiesta la ricorrenza di due condizioni:

- una **oggettiva**, relativa alla qualificazione del motivo: il "*particolare valore morale o sociale*", per esso intendendosi il valore etico condiviso dalla coscienza collettiva;
- una **soggettiva**, costituita dalla convinzione in capo all'agente di agire mosso dal motivo di cui sopra.

### 2) L'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui.

L'attenuante in questione è configurabile allorché ricorrano congiuntamente tali condizioni:

- lo "*stato d'ira*": costituito da un'alterazione emotiva che, peraltro, può anche non essere in rapporto di immediatezza con il "*fatto ingiusto altrui*";
- il "*fatto ingiusto altrui*": che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, da intendersi come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate dalla collettività in un dato momento storico;
- un **rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione**, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.

A parere della Cassazione, tale attenuante è incompatibile con la scriminante della legittima difesa in quanto colui che accetta una sfida si pone volontariamente in pericolo e, pertanto, è ragionevolmente prevedibile che da ciò derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione (Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2005, n. 10406).



3) **L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.**

La circostanza attenuante in esame, di natura soggettiva, trova la sua ragion d'essere nello **stato di minorata lucidità psichica** ingenerata nel soggetto ad opera di una folla in tumulto. Con quest'ultima espressione si deve intendere una riunione imponente e disordinata di individui che, per concorso di emozioni, reagisce in modo improvviso e rumoroso.

Perché possa configurarsi tale attenuante, occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'esistenza di un **tumulto**;
- la **presenza dell'agente in mezzo alla folla**;
- un **nesso di causalità** tra la folla in tumulto e l'azione criminosa del soggetto;
- infine, il colpevole, per poter beneficiare di tale circostanza, **NON deve essere un delinquente o un contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.**

4) **L'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.**

Essa rappresenta la **figura speculare rispetto all'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p.**. Si rinviano pertanto a quella sede le considerazioni in ordine ai criteri di valutazione del danno patrimoniale.

La predetta circostanza ha carattere oggettivo ed è, per giurisprudenza costante sul punto, applicabile ad ogni tipo di **delitto** che risulti commesso per **motivi di lucro**, indipendentemente dalla natura del bene giuridico tutelato.

5) **L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa.**

L'attenuante *de qua* è configurabile quando la condotta della persona offesa non soltanto si inserisce nella serie causale di produzione dell'evento, ma si collega anche sul piano soggettivo a quella del soggetto attivo, nel senso che la persona offesa abbia voluto la realizzazione dello stesso evento avuto di mira dall'agente. Difatti, per venire in considerazione ai fini della concessione dell'attenuante in esame, il fatto commesso dalla persona offesa deve essere **doloso**; dunque, è

necessario che si sostanzi in un **comportamento cosciente e volontario**, divenendo una concausa efficiente dell'evento.

6) **L'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.**

La circostanza in esame contempla due distinte ipotesi, peraltro – per giurisprudenza pacifica – mai applicabili in concorso tra loro, ma solo alternativamente:

- 1) la prima consiste nella **riparazione integrale e volontaria del danno, tramite restituzioni o risarcimento;**
- 2) la seconda ipotesi opera nel caso in cui il colpevole si adoperi per **elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato**, in maniera concreta ed efficace.

La *ratio legis* dell'attenuante in questione e che accomuna le due ipotesi summenzionate va ravvisata non tanto in un premio che l'ordinamento riconosce al colpevole pentito, quanto, invece, nel fatto che rappresenta uno stimolo per il delinquente a porre rimedio alle conseguenze negative cagionate dal suo illecito penale.

La Cassazione ha stabilito che *“in materia di rito ordinario, il ristoro deve avvenire ‘prima del giudizio’, locuzione interpretata come riferibile al momento antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, ciò al fine di tutelare l'esigenza per cui l'attenuante può solo essere giustificata da un ravvedimento non condizionato dall'andamento del dibattimento”* (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937).



La Corte di legittimità ha ritenuto che in caso di reato commesso da più soggetti in concorso, **l'integrale risarcimento del danno operato da uno solo dei correi, NON permette di estendere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. anche ai compartecipi**, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Cass. pen., sez. unite, 11 febbraio 2009, n. 5941).



## METTITI ALLA PROVA

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

### 43) Cosa sono le circostanze del reato? Quali sono le finalità cui assolvono?

Le circostanze costituiscono elementi accessori che accedono ad un reato già perfetto nei suoi elementi essenziali; la loro sussistenza determina solamente una modificazione della pena. La loro prerogativa principale risiede, quindi, nell'accessorietà.

La sussistenza delle circostanze del reato determina la trasformazione del reato da semplice a circostanziato.

Accanto alla formulazione della norma penale, che tipizza le modalità della condotta criminosa, può accadere che questa si manifesti con peculiarità ulteriori atte a configurare un minore o maggiore grado di offensività. Ciò giustifica, pertanto, una variazione in aumento od in diminuzione della pena edittale.

La funzione delle circostanze deve essere ravvisata nell'esigenza di adeguare la pena al reale disvalore del fatto. Altra finalità cui assolvono le circostanze è da individuare nella limitazione della discrezionalità del giudice nell'irrogazione della pena.

- Elementi costitutivi del reato;
- Elemento accessori del reato;
- Offensività;
- Pena edittale;
- Discrezionalità giudiziaria.



●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

### 44) In quali categorie è possibile suddividere le circostanze?

Le circostanze si suddividono in:

- aggravanti o attenuanti, a seconda che comportino un aumento o una diminuzione della pena prevista per il reato semplice;
- comuni o speciali, a seconda che si possano applicare a tutti i reati o solo ad alcune fattispecie;



- oggettive o soggettive: le prime sono le circostanze che attengono alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo, ad ogni altra modalità dell'azione, alla gravità del danno o del pericolo, alle condizioni o alle qualità della persona offesa; le circostanze soggettive riguardano, invece, l'intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni o le qualità del soggetto agente, i rapporti tra il colpevole e l'offeso;
- antecedenti, concomitanti e susseguenti, a seconda che attengano ad un momento precedente, concomitante o susseguente alla condotta criminosa;
- ad effetto comune o ad effetto speciale, a seconda che comportino una variazione o una diminuzione della pena fino ad un terzo (le prime) ovvero oltre un terzo (le seconde);
- autonome o indipendenti: le prime prevedono l'applicazione di una pena di specie diversa e, quindi, prescindono dalla pena ordinaria del reato semplice; le circostanze indipendenti, implicano una pena della stessa specie, ma determinata dalla legge in misura indipendente rispetto a quella del reato semplice;
- definite o indefinite, a seconda del livello di dettaglio utilizzato dal legislatore nella loro descrizione;
- obbligatorie o facoltative, a seconda della obbligatorietà o facoltatività della variazione della pena da parte del giudice;
- intrinseche o estrinseche, a seconda che riguardino la condotta o altri elementi del fatto tipico, oppure elementi esterni rispetto al fatto.



- Aggravante;
- Attenuante;
- Intensità del dolo;
- Persona offesa;
- Danno.

#### ●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

### 45) Cos'è la colpa cosciente? Quali sono i suoi confini con il dolo eventuale?

La colpa cosciente è una circostanza aggravante comune di carattere soggettivo che trova fondamento nel maggior grado di pericolosità attribuita alla condotta del soggetto che, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto, agisce ugualmente, confidando che l'evento non si verifichi.

Per contro, il dolo eventuale sussiste quando il soggetto agente si rappresenti la concreta possibilità che dalla propria condotta possano derivare

ulteriori conseguenze, diverse rispetto agli scopi da lui perseguiti, e ciononostante agisca comunque, accettando non il semplice rischio generico che l'evento possa verificarsi (come si era sostenuto in passato), bensì l'evento stesso. Invero, mentre in passato si parlava di mera accettazione del rischio, secondo l'orientamento attualmente preferibile sembrerebbe più corretto parlare di "adesione all'evento".

Alla stregua di quanto finora esposto, la colpa cosciente differisce dal dolo eventuale in quanto, nel primo caso, il soggetto agente, pur rappresentandosi come astrattamente possibile il verificarsi dell'evento, ritiene per colpa che in concreto lo stesso non si realizzerà; nel secondo caso, il soggetto agisce comunque, accettando il verificarsi dell'evento.

Nella colpa cosciente, dunque, non vi è alcuna accettazione dell'evento: il soggetto agente, facendo affidamento sulle proprie capacità, ovvero su elementi esterni alla propria condotta, ritiene di poter scongiurare il pericolo del verificarsi del fatto. Al contrario, come visto, nel dolo l'evento è non solo preveduto, ma anche voluto dall'agente

- Aggravanti comuni;
- Colpa cosciente;
- Dolo eventuale;
- Condotta;
- Evento;
- Momento volitivo e momento rappresentativo del dolo.

